

COMUNE DI PIETRAPERTOSA

Provincia di Potenza



CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

Vendita a corpo " in piedi " di n. 2.334 piante di altofusto derivanti dal taglio della particella forestale n. 8 in attuazione dell'annualità 2010 del P. A. F. .

- *Piano di Assestamento Forestale del Comune di Pietrapertosa (D.G.R. n. 253 del 26.02.2007 e D.P.G.R. n. 47 del 27.02.2007);*
- *Particella Forestale n. 8 (sup. ha 84,27)*
- *località "Casone di Pietrapertosa"*
- *annualità 2010 del Piano dei Tagli della Compresa "A" (Altofusto di Cerro)*

Massa lorda in piedi presunta: 2.981 m³

Valore a base d'asta: € 92.189,80

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio della fustaia di cerro radicata in località " Casone di Pietrapertosa " -Annualità 2010 del Piano dei Tagli della Compresa "A" (Altofusto di Cerro) Particella Forestale n. 8 -

Art. 1 – Oggetto: prezzo della vendita , metodo di vendita e requisiti e documenti di partecipazione alla gara.

L'amministrazione comunale, mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. n. 827 del 1924 ovvero con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta pari ad € 92.189,80 (euro novantaduemilacentottantanove/80) oltre IVA al 10% essendo legna da ardere, mette in vendita a corpo "piante in piedi" al prezzo di macchiatico base di 3,10 €/q (euro /al quintale), per una massa presunta di 29.738 quintali di legname netto all'imposto ricavabile dall'utilizzazione di 2.334 piante di alto fusto di cerro, di cui 2.299 di diametro maggiore di 17,5 centimetri, radicate nel comprensorio forestale denominato "Bosco di Monte Piano" in località "Casone di Pietrapertosa" Particella Forestale n. 8, di proprietà del Comune di Pietrapertosa, della superficie complessiva di 84,27 ettari.

I requisiti e i documenti di partecipazione alla gara verranno dettagliati nel bando di gara.

Il presente capitolato ed i documenti di gara qui richiamati fanno parte integrante del bando di gara.

Art. 2 . Valore di macchiatico del materiale legnoso ritraibile dal taglio.

Il valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita risultano dal seguente prospetto:

Particella Forestale	Specie legnosa	Tipologia degli assortimenti	Numero di piante	Volume/Peso presunto all'imposto		Prezzo di macchiatico	Valore di macchiatico
			n	m ³	q	€/q	€
8	cerro	legna da ardere	2.334	2.981,40	29.737	3,10	92.189,80

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri, nelle eventuali prescrizioni imposte nel parere di conformità n. 51020 del 27.03.2014 della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio e nel Progetto Esecutivo e relative integrazioni richieste (variabili in funzione della tipologia di vendita preposta), che si intende parte sostanziale ed integrante dello stesso, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

ART. 3 - Particella Forestale in vendita e confini

La Particella Forestale n. 8 posta in vendita è delimitata dai confini, così come riportato in cartografia nel progetto esecutivo, concretizzati sul terreno su piante confine le quali sono state anellate con vernice indelebile di colore rosso.

L'Ente Appaltante all'atto della consegna, trattandosi di un taglio culturale di una fustaia di cerro, garantisce sia i confini particellari, che le piante da utilizzare contrassegnate nel modo seguente:

- le piante con diametro superiore a 17,5 cm, a 1,30 metri dal colletto, presentano specchiatura al ceppo con timbro del martello forestale e numero progressivo in vernice rossa;
- le piante con diametro inferiore a 17,5 cm, a 1,30 metri dal colletto, presentano specchiatura al ceppo con timbro del martello forestale e croce in vernice rossa.

Tutte le piante sono state anche contrassegnate con vernice rossa sul fusto: un segno dalla parte a valle e a monte, al fine di renderne agevole la loro individuazione.

ART. 4 – Consegna legna all'Ente Proprietario

I concorrenti, nel formulare l'offerta, devono tenere conto del quantitativo di legna da ardere pari a 500 quintali che dovrà essere consegnata all'imposto dalla ditta aggiudicataria all'Ente Proprietario.

La consegna del materiale legnoso dovrà rispettare i tempi indicati al successivo art. 10.

ART. 5 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso in 3 tre rate differenziate come segue:

- la prima rata, pari ad un 1/3 (oltre IVA al 10%) del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata alla data di stipula del contratto;
- la seconda rata pari ad 1/3 (oltre IVA al 10%) del prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di stipula del contratto e comunque – solo nel caso il termine fosse inferiore ai 180 giorni , quando all'interno del lotto boschivo rimanga un valore di macchiatico (certificato dal direttore dei lavori) non inferiore ai 2/3 del prezzo posto a base di gara;
- la terza e ultima rata, pari ad 1/3 (oltre IVA al 10%) del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e comunque solo nel caso il termine fosse inferiore ai 360 giorni , quando all'interno del lotto boschivo rimane un valore di macchiatico (certificato dal direttore dei lavori) non inferiore a 1/3 del prezzo posto a base di gara;

In caso di ritardo , non solo vi sarà la sospensione del taglio con applicazione delle penali a carico della ditta qualora il taglio venisse ultimato oltre i 18 mesi , decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dal presente capitolato d'oneri.

Le ricevute di versamento delle somme predette dovranno essere esibite dalla ditta entro le predette date.

ART. 6 - Contratto e spese

Il contratto, da redigersi nella forma pubblica a rogito del Segretario Comunale, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimenti di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del codice appalti , fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 commi 9 e 10bis del citato codice.

Tutte le spese inerenti alla stipula (bolli, registrazione, spese dirette e ogni altra) sono a carico dell'aggiudicatario. Le spese di progettazione, delimitazione dei lotti, martellata, direzione lavori e collaudo sono a carico dell'Ente.

ART. 7 – Garanzie .

Al momento dell'aggiudicazione o, al più tardi, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire le seguenti garanzie:

1. una cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali (pari al 10% dell'importo di aggiudicazione in caso di aggiudicazione con aumento d'asta non superiore al 10%; in caso di aggiudicazione con aumento d'asta superiore al 10% e sino al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove l'aumento sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%) valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo da costituire alternativamente mediante:
 - versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso : Tesoreria Comunale – c/o Banca – Filiale di - c.c.n. cab abi
 - fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità fino alla conclusione dei rapporti con l'Ente Appaltante.
2. polizza di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati a persone e/o cose nel corso delle attività di taglio; detta polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: non inferiore ad Euro 100.000,00 per rischi di esecuzione e danni alle preesistenze ivi inclusi gli eventuali tagli irregolari, abusi e dei danni arrecati al bosco; non inferiore ad Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'attività di taglio, trasporto, movimentazione del materiale legnoso ed attività complementari.

Lo svincolo della garanzia di cui al comma 1°, punto 1 , avverrà secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.

ART. 8 - Divieto di sub-appalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto.

ART. 9 - Rescissione del contratto

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce le cauzioni indicate nel precedente articolo 7 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà non sottoscrivere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre l'aggiudicazione al secondo in graduatoria e così via , restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

L'ente venditore , ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo, anche in caso di morte, fallimento o di altro impedimento o inadempimento dell'aggiudicatario.

ART. 10 - Consegna del bosco

L'amministrazione inviterà, a mezzo raccomandata A.R., l'aggiudicatario a prendere in consegna **entro venti giorni** dalla stipula del contratto il lotto boschivo venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi anche al Tecnico progettista / Direttore dei Lavori.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenza del Tecnico progettista , se persona diversa dal D.L. , e di un rappresentante dell'Ente proprietario nella persona del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente della conformità della martellata al progetto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica di cui al comma 1 del presente articolo fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 9 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio .

A consegna avvenuta l'aggiudicatario dovrà iniziare con priorità il taglio e la consegna della legna da ardere all'Ente Proprietario.

In ogni caso l'inizio della fornitura non potrà superare 30 (trenta) giorni dalla consegna del lotto e dovrà essere completata nei successivi 60 (sessanta) giorni.

Per ogni quintale non consegnato entro il suddetto termine si applicherà una penale amministrativa di €. 3,00 (euro tre/00) al quintale, salvo causa di forza maggiore, e previo accertamento da parte della D.L..

ART. 11 - Adempimenti prima del taglio

Avvenuta la consegna del lotto boschivo, l'impresa boschiva aggiudicataria, **prima di iniziare il taglio**, invierà all'Ente appaltante il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, unitamente all'elenco nominativo degli operai componenti la stessa specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno. L'impresa boschiva comunicherà altresì eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere di utilizzazione forestale. Inoltre dovrà presentare una dichiarazione in cui si attesta di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora l'impresa boschiva non ottemperi agli obblighi imposti dal comma precedente, l'Ente la diffiderà dalla prosecuzione dei lavori, informando altresì l'Ispettorato del lavoro e gli istituti assicurativi e previdenziali competenti.

La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Ente Proprietario rimane sollevato da ogni responsabilità in materia, restando in capo alla ditta ogni responsabilità di merito.

ART. 12 - Prescrizioni

L'utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Assestamento Forestale, nel presente Capitolato Generale d'Oneri, negli impegni contrattuali nonché delle vigenti leggi forestali.

ART. 13 - Modalità del taglio

Il taglio delle piante dovrà eseguirsi con motosega a catena. La sezione di taglio dovrà risultare in prossimità del colletto e al di sopra della specchiatura di martellata, in modo che rimanga ben visibile l'impronta del martello forestale e i segni convenzionali su essa riportati. Per le piante numerate si dovrà riportare, mediante marcatore in vernice rossa, il numero corrispondente sulla sezione di taglio.

Il taglio dovrà essere eseguito in modo da rilasciare la superficie liscia e priva di slabbrature.

ART. 14 – Allestimento e eliminazione dei residui di lavorazione

L'allestimento in assortimenti legnosi delle piante abbattute dovrà essere effettuato sul letto di caduta e i residui di lavorazione, ramaglia e cimali, possono essere rilasciati al suolo se opportunamente sminuzzati (diametro dei rametti non superiore ai due centimetri). In alternativa, possono essere bruciati al di fuori del periodo di dichiarata grave pericolosità dagli incendi, in aree vuote idonee e circoscritte, sotto il controllo diretto e senza recare danni al soprassuolo in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro. Non è consentito, altresì, l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste, fossi, per una distanza di almeno 20 metri. La ripulitura della tagliata dovrà avvenire contestualmente al taglio.

ART.15 - Esbosco

L'esbosco del materiale legnoso utilizzato dovrà essere effettuato lungo la viabilità esistente ed è fatto divieto di apertura di nuove piste forestali.

ART.16 – Precauzioni da usarsi nel corso dell'utilizzazione

Nel corso delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere adottate le misure necessarie per non danneggiare in alcun modo le piante d'avvenire.

ART. 17 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a riparare le vie, i termini, i fossi o altro, danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato al bosco durante le diverse fasi di utilizzazione. In mancanza o in caso di imperfetto ripristino da parte dell'aggiudicatario, si provvederà d'ufficio a spese dell'aggiudicatario e con riscossione della cauzione di cui all'art. 7;
2. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, etc.

ART. 18 –Ripulitura della superficie da tagliare

Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, la tagliata dovrà essere ripulita da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di cantiere. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, il quale incorrerà in tal caso nelle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 5/2/97, n. 22.

ART. 19 - Validità degli obblighi assunti da ciascuna delle parti

La ditta dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente Proprietario mentre quest'ultimo non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa non sia stata approvata.

ART. 20 - Penali

Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale di € 3.000,00 (euro tremila/00).

Per le sottoindicate ulteriori infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi opportuni per non danneggiare in qualsiasi maniera le piante d'avvenire circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o da i suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà, all'Ente Proprietario, il valore di aggiudicazione o il triplo di detto valore a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche.
- b) L'aggiudicatario è obbligato a tagliare tutte le piante assegnate al taglio; per ogni pianta non utilizzata pagherà una penale pari a 3 volte il prezzo di aggiudicazione, oltre al valore del legname ricavabile;
- c) Per ogni pianta non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato, viene stabilita a carico dell'aggiudicatario la penalità di 10,00 € (euro dieci/00);
- d) La mancata sistemazione a regola d'arte dei residui di lavorazione entro i termini previsti dal bando di gara e dal relativo contratto comporterà, oltre alle sanzioni previste dall'art. 8, punto 3 del DGR 956/00, un risarcimento danni all'Ente Proprietario di €10,00 (euro dieci/00) per ogni ara di superficie ingombrata totalmente o parzialmente;
- e) Per ogni cento metri o frazione di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di 1.000,00 (euro mille);

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ART. 21 – termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Compiuta la consegna, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione e al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato la data di inizio lavori, con almeno cinque giorni di anticipo.

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti di lavorazione dovrà essere terminato entro 18 mesi così come meglio specificato nell'avviso di gara, salvo eventuali proroghe concesse ai termini dell'articolo

successivo. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro il termine su indicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni cosa e conseguenze per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di utilizzazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Comando Stazione Forestale competente per il territorio; in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ente Proprietario.

ART. 22 - Proroga

La proroga dei termini stabiliti dall'articolo precedente per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario, previo nulla osta dell'Ente Proprietario, un mese prima dello scadere dei termini stessi.

ART. 23 - Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il direttore dei lavori procederà per conto dell'Ente, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni in vernice indelebile, picchettazione ed altro, previo invito mediante raccomandata A.R. all'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla data stabilita, si darà comunque corso alla verifica.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 24 - Sospensione dell'utilizzazione

Sia l'aggiudicatario che i propri collaboratori dovranno attenersi strettamente alle disposizioni del direttore dei lavori per tutto quanto concerne i lavori di utilizzazione e trasporto del materiale legnoso, anche se le disposizioni dovessero essere, per necessità sopravvenute, diverse dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna del lotto.

Qualora i lavoratori risultassero reiteratamente inadempienti, rispetto alle disposizioni del presente capitolato o del direttore dei lavori, dovranno essere allontanati immediatamente dal lotto in utilizzazione.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti del direttore dei lavori, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali, autorizzative ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

In presenza di gravi inadempienze la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dal direttore dei lavori dandone comunicazione scritta all'Ente che potrà avvalersi della facoltà di rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 9

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà proceduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del direttore dei lavori, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 25 - Collaudo

Il collaudo sarà eseguito entro otto mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata, secondo la normativa vigente in materia.

L'aggiudicatario ed il direttore dei lavori saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'onere che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 26 – Assicurazioni e responsabilità

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e sollevando l'Ente Proprietario di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 27 - Svincolo garanzia fideiussoria.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente Proprietario: la garanzia fideiussoria non sarà svincolata se non dopo che, da parte dell'aggiudicatario, sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi che per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto.

Lo svincolo è, pertanto, subordinato oltre alle verifiche rilevate col verbale di collaudo finale, alla presentazione del DURC, comprovante la regolarità della posizione contributiva dell'impresa boschiva riguardo agli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente Proprietario per motivi comunque attinenti al presente capitolato.

ART. 28 (Controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 e seg. Del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Urgo